



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA A GESTIONE STATALE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, ALLA LUCE DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 46-BIS DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157 – ANNUALITÀ 2023/2024.

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF destinate alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica sono ripartite secondo il criterio stabilito dall'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale disposizione ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, «*al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord (per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del centro e isole (per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del sud (per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria)*».

Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 21 agosto 2026 n.173 sono stati individuati i criteri per l'assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento alle annualità 2023 e 2024.

Tali fondi sono stanziati sul capitolo 8105, piano gestionale 10, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, denominato «*Fondo opere-spese per interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76*», con ripartizione sugli esercizi finanziari dal 2026 al 2030, per un totale di € 114.498.620,00.

A valere su dette disponibilità, il presente Avviso dispone la fruizione delle quote relative al quadriennio 2026-2029 per un ammontare pari a € 103.426.620,00.

Il citato D.M. n. 173/2026 individua, all'articolo 1, comma 2, le tipologie di intervento finanziabili secondo un ordine di priorità e, al comma 3, i criteri, anch'essi indicati in ordine di priorità, sulla base dei quali gli interventi ammissibili sono individuati mediante uno o più avvisi pubblici; la Direzione generale competente è incaricata delle relative procedure selettive (articolo 1, comma 5).

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Tutti gli Enti locali possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici ad uso scolastico di propria competenza.

2. Nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per proporre



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

l'intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell'ente proprietario prima dell'inoltro della candidatura.

3. Ciascun ente locale può presentare una sola candidatura di finanziamento per una sola tipologia di intervento di cui al comma 6 del presente articolo.

4. L'intervento candidato deve riguardare esclusivamente un solo edificio pubblico, identificato da un unico codice edificio, e deve essere finalizzato alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, pena l'inammissibilità della candidatura.

Ai fini della presentazione della candidatura è necessario, a pena di inammissibilità, disporre almeno del D.I.P. (Documento di Indirizzo della Progettazione), redatto ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, riferito esclusivamente all'intervento candidato e approvato entro la data di invio della candidatura.

Qualora siano disponibili ulteriori livelli di progettazione, redatti ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, questi devono essere riferiti esclusivamente all'intervento candidato e risultare approvati, con atto dell'organo competente secondo l'ordinamento dell'ente, entro la medesima data.

In sede di candidatura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto di approvazione del D.I.P. ovvero del livello di progettazione di cui l'ente dispone.

5. Il finanziamento massimo erogabile per ciascun intervento candidato non può superare l'importo di € 1.000.000,00. Sono ammissibili le spese indicate nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento (sia lavori, sia somme a disposizione), ad esclusione delle seguenti spese per:

- a) forniture di arredi fissi e mobili;
- b) traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee.

6. La candidatura deve riguardare una delle seguenti tipologie di intervento, come individuate dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 21 agosto 2026, n. 173:

- a) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
- b) interventi locali, miglioramento sismico, adeguamento sismico, come definiti dal D.M. 17/01/2018 ("Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni");
- c) interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti;
- d) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente;
- e) interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti;
- f) interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica di elementi contenenti amianto e il ripristino funzionale delle parti bonificate;
- g) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica, non riconducibili alle lettere precedenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

7. L'intervento proposto deve presentare carattere di urgenza e indifferibilità, al fine di garantire il diritto allo studio e di risultare coerente con le finalità del fondo otto per mille, nonché rientrare nelle tipologie di intervento indicate al precedente comma 6. La sussistenza di tali requisiti deve essere adeguatamente illustrata e motivata nel format di candidatura.

8. L'intervento candidato, a pena di inammissibilità, non deve essere destinatario di altro finanziamento pubblico e non deve essere inserito in altri decreti o ordinanze, anche di Protezione Civile, o in altri piani volti alla messa in sicurezza a seguito di eventi sismici e calamitosi ("Divieto di doppio finanziamento").

9. È ammesso esclusivamente il cofinanziamento a carico di fondi propri dell'ente, in misura inferiore al 50% dell'importo complessivo del quadro economico relativo all'intervento candidato.

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Gli Enti locali devono presentare la candidatura, a pena di inammissibilità, tramite il proprio legale rappresentante, utilizzando la procedura online disponibile sulla piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://ottopermille.indire.it>, compilando obbligatoriamente tutti i campi presenti.

Al termine della compilazione, cliccando sul pulsante «Scarica riepilogo PDF», verrà generato un documento PDF contenente il riepilogo dei dati inseriti.

Il documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, in formato P7M, e successivamente caricato e trasmesso nell'apposita sezione della piattaforma.

2. Le candidature che risultino incomplete o che contengano dati non conformi a quanto richiesto nel format sono considerate inammissibili.

Eventuali errori, omissioni o carenze nella compilazione restano a carico del richiedente. Non sarà possibile richiedere integrazioni o correzioni successive tramite il soccorso istruttorio, al fine di evitare un aggravio del procedimento previsto dal presente Avviso, incompatibile con la speditezza richiesta dal carattere urgente e indifferibile degli interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 173/2026 e dell'articolo 2, comma 7, del presente Avviso.

3. La trasmissione delle candidature è consentita, a pena di esclusione, dalle ore 10.00 del giorno 05 ottobre 2026 e fino alle ore 23.59 del giorno 23 ottobre 2026.

Non verranno prese in considerazione le candidature trasmesse con modalità diverse rispetto a quella indicata, nonché produzioni documentali tardive anche se di carattere meramente integrativo rispetto a candidature già trasmesse tempestivamente.

4. Gli enti locali possono candidare, a pena d'inammissibilità, unicamente interventi afferenti a edifici che risultano nello stato "attivo" o "non agibile" nel Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e dall'articolo 2, sono escluse le candidature:

- a) presentate oltre il termine previsto dal comma 3;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

- b) presentate senza il format di candidatura oppure con un file PDF che non corrisponda alla candidatura inserita nel format;
- c) prive della firma digitale del legale rappresentante dell'Ente, nel formato P7M;
- d) relative a interventi che riguardano più di un edificio e/o più codici edificio;
- e) relative a interventi che non rientrano nelle tipologie previste dall'articolo 2, comma 6;
- f) prive dei requisiti richiesti o contenenti dati incompleti, errati o non coerenti con quanto previsto dal format;
- g) relative a interventi per i quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano già stati affidati i lavori;
- h) che prevedano più di una tipologia di intervento tra quelle indicate all'articolo 2, comma 6;
- i) relative a lavori complementari o integrativi di interventi già finanziati e non ancora conclusi e/o rendicontati, in quanto non è consentito il doppio finanziamento, come previsto dall'articolo 2, comma 8.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a) il numero di studenti — indicato nel format disponibile in piattaforma — ospitati nell'edificio oggetto di intervento, ovvero che saranno ospitati a seguito dell'intervento (solo per edifici inagibili a seguito di decreti o ordinanze, anche di Protezione Civile). La dichiarazione relativa al numero di studenti, allegata al format, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico e allegata alla candidatura (**massimo 15 punti**):
 - oltre 1.000 studenti: 15 punti;
 - da 501 a 1.000 studenti: 12 punti;
 - da 201 a 500 studenti: 10 punti;
 - fino a 200 studenti: 7 punti;
- b) vetustà dell'edificio adibito a uso scolastico dichiarata nel format di candidatura, così come risultante dal Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica; tale dato dovrà essere debitamente attestato mediante la sottoscrizione digitale nel format di candidatura (**massimo 15 punti**):
 - edifici costruiti prima e fino al 1970: 15 punti;
 - dal 1971 al 1980 incluso: 12 punti;
 - dal 1981 al 1990 incluso: 10 punti;
 - dal 1991 al 2009 incluso: 7 punti;
 - dopo il 2009: 0 punti
- c) assenza di altra idonea soluzione per garantire la continuità dell'attività didattica – **5 punti**;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

d) livello di progettazione approvato (**massimo 10 punti**):

- P.E. - Progetto Esecutivo D.Lgs 36/2023: 10 punti;
- P.F.T.E. – Progetto di Fattibilità Tecnico Economica D.Lgs 36/2023: 6 punti.

e) condizione di inagibilità totale o chiusura dell'edificio documentata da ordinanza sindacale o provvedimento di autorità giudiziaria e/o altra autorità competente, già emanato alla data di pubblicazione del presente Avviso (**massimo 20 punti**):

- nel caso in cui la realizzazione dell'intervento proposto consenta di superare completamente le condizioni di inagibilità dichiarate: 20 punti;
- nel caso in cui la realizzazione dell'intervento proposto consenta di superare solo parzialmente le condizioni di inagibilità dichiarate: 10 punti;
- nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non consenta neppure parzialmente di superare le condizioni di inagibilità dichiarate: 0 punti;

f) tipologie di interventi (**massimo 35 punti**):

- interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili: 35 punti;
- interventi locali, di miglioramento sismico e adeguamento sismico (è possibile indicarne solo uno tra quelli riportati di seguito):
 - per interventi locali: 5 punti;
 - per interventi di miglioramento sismico: 20 punti;
 - per interventi di adeguamento sismico: 30 punti;
- interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti: 25 punti;
- interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente: 20 punti;
- interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti: 15 punti;
- interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica di elementi contenenti amianto e il ripristino funzionale delle parti bonificate: 12 punti;
- altri interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica: 10 punti.

Il criterio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del D.M. n. 173/2026 (assenza di altro finanziamento pubblico per la stessa tipologia di intervento) opera come requisito di ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 8.

La mancanza della dichiarazione o della documentazione richiesta per ciascuno dei criteri di cui al comma 1 comporta la mancata attribuzione del punteggio relativo a quel criterio e non incide sull'ammissibilità della candidatura.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

2. Le graduatorie sono redatte per aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria).
3. Si precisa che a parità di punteggio prevale la candidatura relativa alla tipologia di intervento che precede nell'ordine di priorità di cui all'articolo 2, comma 6 del presente avviso. In caso di ulteriore parità, prevale la candidatura con il punteggio più alto nel criterio di cui al comma 1, lettera a), e, di seguito, nei criteri di cui alle lettere b), c); in caso di persistente parità, è data preferenza alla candidatura pervenuta prima temporalmente. A tal proposito, farà fede la data e l'orario di ricevimento dell'istanza di candidatura registrata dalla procedura informatica.
4. Gli interventi saranno ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna area geografica, secondo l'ordine di posizionamento nelle relative graduatorie.
5. Qualora le risorse residue dell'area geografica non consentano il finanziamento integrale dell'intervento utilmente collocato in graduatoria, individuato ai sensi dei commi 3 e 4, all'ente è proposto il finanziamento parziale, subordinato all'impegno a coprire con risorse proprie la quota restante, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 9; in caso di mancata accettazione entro il termine assegnato dal Ministero, si procede allo scorrimento della graduatoria secondo il medesimo ordine.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Gli enti beneficiari riceveranno da parte del Ministero la comunicazione di avvenuto finanziamento, nonché le indicazioni operative con la specifica dei termini e delle modalità di monitoraggio e rendicontazione degli interventi.
3. Le erogazioni sono disposte dal Ministero in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:
 - il 25% della somma dovuta a titolo di anticipo, a richiesta dell'Ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Direzione Generale competente di avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie nella sezione "Edilizia scolastica" del M.I.M oppure sulla base dello stato di avanzamento lavori almeno pari al 20%, debitamente certificato dal Responsabile Unico del progetto, con trasmissione del corrispondente atto di approvazione della contabilità dell'intervento secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
 - l'ulteriore 40% della somma dovuta (importo del QTE post gara), potrà essere richiesto non prima del raggiungimento del 60% dello stato avanzamento lavori, debitamente certificato dal Responsabile Unico del progetto;
 - l'ulteriore 25% della somma dovuta (importo del QTE post gara), potrà essere richiesto non prima del raggiungimento del 90% dello stato avanzamento lavori, debitamente certificato dal Responsabile Unico del progetto;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

- il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità, nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e della trasmissione del nulla a pretendere.
4. I lavori devono essere ultimati, pena revoca del finanziamento, entro 36 mesi dalla data di comunicazione da parte della Direzione Generale competente di avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie nella sezione “Edilizia scolastica” del M.I.M.
5. La rendicontazione dell'intervento deve essere conclusa, pena revoca del finanziamento, entro 42 mesi dalla data di comunicazione di cui al comma 4.
6. Le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate dall'Ente esclusivamente per le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, in conformità alla disciplina di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
7. Le somme erogate e non impiegate, ovvero se già erogate in presenza di successiva revoca o decadenza, devono essere restituite secondo le indicazioni del Ministero.
8. Al fine della rendicontazione verranno pubblicate su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero le relative linee guida.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario si obbliga a:
 - a) acquisire il nulla osta da parte dell'ente proprietario, nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, prima dell'inoltro della candidatura;
 - b) affidare le prestazioni oggetto del finanziamento successivamente alla data di comunicazione da parte della Direzione Generale competente di avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie definitive nella sezione “Edilizia scolastica” del M.I.M;
 - c) acquisire tutti i pareri e/o nulla osta necessari all'approvazione del progetto;
 - d) produrre progetti verificati e validati ai sensi del codice degli appalti;
 - e) ultimare i lavori entro 36 mesi dalla data di comunicazione da parte della Direzione Generale competente di avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie definitive nella sezione “Edilizia scolastica” del M.I.M ;
 - f) rendicontare entro 42 mesi dalla data di comunicazione di cui alla lettera e);
 - g) realizzare il progetto beneficiario del finanziamento di cui al presente Avviso;
 - h) comprovare l'eventuale cofinanziamento da parte dell'Ente, dichiarato in fase di candidatura, una volta pubblicate le graduatorie definitive nella sezione “Edilizia scolastica” del M.I.M., mediante l'invio di documentazione giustificativa attestante il relativo impegno di spesa;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

- i) fornire i chiarimenti o le integrazioni documentali richieste, nelle fasi di esecuzione, monitoraggio e rendicontazione, entro il termine perentorio assegnato dal Ministero, comunque non inferiore a 5 giorni;
 - j) rendicontare secondo le indicazioni operative di cui all'art. 5 comma 2 del presente Avviso.
2. In tutte le attività di comunicazione relative all'intervento finanziato il beneficiario riporta in modo visibile la dichiarazione "Progetto realizzato con la quota Irpef dell'otto per mille allo Stato", senza utilizzo di loghi; le evidenze dell'assolvimento dell'obbligo sono prodotte in sede di rendicontazione. In caso di inadempimento, il Ministero assegna un termine per la regolarizzazione.

ART. 7 – DECADENZA DAL FINANZIAMENTO

1. Sarà dichiarata la decadenza dal finanziamento qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
- a) in caso di espressa rinuncia al finanziamento da parte dell'Ente locale;
 - b) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia lo stato "attivo" o "non agibile" nel Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica entro le ore 23.59 del giorno 23 ottobre 2026.
 - c) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non sia pubblico e ad uso scolastico;
 - d) nel caso in cui si accerti che l'intervento candidato sia destinatario di altro finanziamento pubblico per la medesima tipologia di intervento, in violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 8;
 - e) nel caso in cui l'importo del co-finanziamento risulti pari o superiore al 50% dell'importo del quadro economico di progetto dell'intervento candidato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;

ART. 8 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento sarà revocato qualora si verifichino una o più delle seguenti circostanze:
- a) nel caso in cui, in fase di monitoraggio e rendicontazione, si accerti che i dati e gli elementi riportati nel format di candidatura risultino non essere veritieri;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 6;
 - c) in caso di realizzazione di un intervento differente da quello oggetto del progetto beneficiario del finanziamento di cui al presente Avviso.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEGLI ENTI BENEFICIARI

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.

3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento, per cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.

4. Ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'Istruzione e del Merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI

1. L'invio della candidatura comporta l'accettazione integrale, incondizionata e senza riserve di tutte le regole, i termini e le condizioni riportate nel presente Avviso. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare seguito all'erogazione del finanziamento né ad alcun indennizzo di sorta.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si riserva di verificare, anche a campione, le dichiarazioni rese dai proponenti e di richiedere agli stessi ulteriore documentazione a chiarimento delle dichiarazioni rese anche ai fini della verifica di congruità tecnico-economica degli interventi.

3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

4. I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica. Il Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa.

5. Il Responsabile del procedimento è l'ing. Alessandra Cafardi.

6. I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti: 06.5849. 2373 - 2889 - 3442 - 3489 – e-mail: ottopermille@indire.it.

ART. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le controversie derivanti dal presente Avviso sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o mediante ricorso straordinario.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianna Barbieri



GIANNA BARBIERI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
2020-2024 1.653.11
0017-0020